



COMUNE DI NAPOLI

Area Welfare

Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale

**Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di
vita indipendente e inclusione nella società di persone adulte con disabilità
- a valere su risorse FNA annualità 2022**

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2018 di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018, in corso di registrazione;
- in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede che *“A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 relativamente alla linea di intervento n. 2, “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società”. Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di disabilità.”*;
- la **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante *“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”*;
- in particolare, l'art. 39, comma 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro

efficacia (lett l-ter);

- la **legge 8 novembre 2000, n. 328**, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l’articolo 19 (“*Vita indipendente ed inclusione nella società*”) che prevede che “*Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017 che adotta il **secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità** in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, la **linea di intervento n. 2** “*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società*”, del richiamato secondo Programma d’Azione;
- il **Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 669 del 28.12.2018** che adotta le “*Linee Guida per la presentazione da parte delle regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’anno 2018*”;
- la **Legge n. 227/2021** ad oggetto “*Delega al Governo in materia di disabilità*”;
- il **D. Lgs. n. 62/2024** ad oggetto “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”.

CONSIDERATO

che con **nota prot. 2023.0490128 del 13.10.2023** la Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie - ha avviato la procedura di selezione tra gli Ambiti sociali regionali per l’attuazione del **Programma “Vita indipendente”** a valere sulle risorse del FNA 2022 – ex D.G.R. n. 121/2023;

che questo Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale ha presentato con **nota prot. 884569 del 31.10.2023** la propria candidatura ai fini dell’implementazione del Programma “Vita indipendente” – 2022, inviando specifico progetto, con utilizzo di apposito formulario, per un valore pari ad euro 100.000,00, di cui 80.000,00 a valere sul finanziamento messo a disposizione dal competente Ministero ed euro 20.000,00 quale quota di co-finanziamento comunale;

che con **nota PG/2024/0056871 del 01.02.2024** la Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie - ha comunicato al Comune di Napoli Ambito territoriale N1/N10 l’approvazione del progetto di cui alla citata **nota prot. 884569 del 31.10.2023**, chiarendo, altresì, al riguardo che i criteri di priorità di cui si è tenuto conto per la

selezione dei progetti sono i seguenti:

- a) conformità dei progetti alle Linee guida ministeriali;
- b) numero di partecipazioni alle annualità precedenti del programma Vita Indipendente;
- b) risultati raggiunti nel corso della partecipazione alle annualità precedenti;
- c) (*in subordine*), presentazione e conformità del Piano di zona per l'annualità di riferimento (2022)
- d) (*in subordine*), stato di attuazione della partecipazione al Programma Dopo di noi.

che in attesa del trasferimento delle risorse da parte del Ministero, Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, nella citata nota PG/2024/0056871 rimanda a successiva comunicazione l'indicazione degli obblighi a cui adempiere ai fini dell'implementazione del Programma “Vita indipendente” – 2022.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI RENDE NOTO

che con il presente **Avviso Pubblico** si intende finanziare interventi a carattere comunale (il territorio della città di Napoli) in attuazione del **Programma “Vita indipendente”** a valere sulle risorse del FNA 2022 – ex D.G.R. n. 121/2023.

Art. 1 - Finalità dell'avviso

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio **cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità**, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica e giuridica imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una **modalità settoriale e speciale** approdino ad un **approccio globale** per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti.

In tale contesto, i primi elementi di cui occorre tener conto sono quelli relativi alla **centralità della persona e la sua inclusione nella società**. Uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, è *“l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”*, come recita la Convenzione ONU (Preambolo, lettera n).

Il **concetto di vita indipendente** rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità.

La **finalità** complessiva dei progetti di vita indipendente è quella di sostenere la vita "Indipendente", ossia la possibilità, per una persona adulta con disabilità, di autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile in condizioni di autonomia, potendo assumere decisioni riguardanti la propria vita e svolgere attività di propria scelta.

Art. 2 – Caratteristiche del Progetto di Vita Indipendente

La **valutazione multidimensionale** rappresenta la premessa del **progetto personalizzato** inteso come un'azione integrata di misure, *“sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla*

partecipazione, aspirazioni, oltre che a valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia” (linea intervento 2, schema del secondo Programma di Azione, azione 5).

In coerenza con quanto previsto in attuazione della legge n. 112 del 2016 sul cd. “Dopo di noi” dal D.M. 23 novembre 2016, la valutazione multidimensionale è effettuata da équipe multiprofessionali.

È opportuno che tali équipe si dotino di competenze utili a comprendere i diversi aspetti della vita indipendente in maniera che i progetti predisposti rappresentino la migliore sintesi tra le aspettative del beneficiario e la valutazione multidimensionale, organizzando le risorse disponibili con il quadro dei servizi del territorio.

I progetti proposti devono, altresì, prevedere l’elaborazione di un **budget integrato di progetto**, eventualmente con previsione di investimenti modulabili in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione e monitoraggio (*case management*) degli interventi.

Art. 3 – Azioni ammissibili per la predisposizione di Progetti di Vita Indipendente

Le azioni ammissibili nell’ambito del Programma “Vita indipendente” a valere sulle risorse del FNA 2022 – ex D.G.R. n. 121/2023, riguardano le seguenti macroaree:

1) Assistente personale

Le aree di utilizzo dell’assistente personale sono le seguenti

- a) presso il domicilio familiare;
- b) a supporto dell’housing/co-housing;
- b) a sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale;
- c) per il trasporto sociale.

Per le finalità del programma, non possono essere intesi come assistenti personali remunerabili con le risorse del programma i soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile¹.

2) Abitare in autonomia intesa nelle forme di:

- a) Housing sociale (*in cui il beneficiario vive l’esperienza da solo o con la propria nuova famiglia*);
- b) Co-housing sociale (*forme di abitare condiviso*), che si concretizza essenzialmente nella sistemazione in gruppo appartamento;

3) Inclusione sociale e relazionale intesa nelle forme di:

- a) attività sportive, culturali, relazionali, di orientamento al lavoro;
- b) assistenza domiciliare.

4) Trasporto sociale inteso nelle forme di:

- a) convenzioni con trasporti pubblici e/o privati;
 - b) acquisto/noleggio di mezzi specializzati e spese di manutenzione (*solo se di uso collettivo e/o riservati ai beneficiari della vita indipendente ovvero anche di altre persone con disabilità o fragilità inserite in programmi di assistenza*).
- È possibile includere l’impegno dell’assistente personale.

5) Domotica intesa nelle forme di:

- a) interventi utili per l’adeguamento dell’abitazione;
- b) interventi utili per l’adeguamento dell’arredo e l’automazione dei dispositivi casalinghi, che non riguardino, però, i dispositivi già inseriti in elenchi del Sistema Sanitario Nazionale e quindi da esso forniti.

Essi, poi, possono essere integrativi del supporto fornito dall'assistente personale o dalle altre figure previste.

6) **Azioni di sistema** intesa nelle forme di:

- a) azioni di formazione, monitoraggio, coordinamento e servizi di accompagnamento e segretariato anche organizzati da associazioni di persone con disabilità. La formazione può anche essere rivolta alla figura dell'assistente personale e in tutti i casi, deve rispettare la normativa regionale che regola la formazione professionale.
- b) attività di promozione, informazione, sensibilizzazione e quelle di monitoraggio e coordinamento del programma di vita indipendente ove promosse e gestite attraverso associazioni di persone con disabilità.

Art. 4 – Beneficiari

I beneficiari del Programma “Vita indipendente” a valere sulle risorse del FNA 2022 – ex D.G.R. n. 121/2023, sono le persone:

- con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (indipendentemente dalla disabilità: fisica, sensoriale, intellettiva, cognitiva), la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- maggiorenni (di età compresa tra i 18 ai 64 anni);
- residenti nel Comune di Napoli.

Tuttavia, limitatamente ai progetti di continuità, che prevedono la proroga o l'estensione di programmi già avviati, al raggiungimento del 65esimo anno d'età sarà possibile confermare i servizi alle persone con disabilità per le quali intervengano nel tempo patologie legate all'invecchiamento.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti, pena la decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti.

L'accesso agli interventi previsti dal Programma “Vita indipendente” a valere sulle risorse del FNA 2022 – ex D.G.R. n. 121/2023. non è cumulabile con gli assegni di cura o con altre misure di sostegno al reddito (ad esempio misura per il Dopo di Noi) erogate dall'Ambito territoriale sociale N1-N10.

Art. 5 – I criteri di preferenza e le priorità di accesso

È compito dell'**Unità di Valutazione Multidisciplinare – U.V.M.** o, nel caso di esigenza esclusivamente di natura sociale, della **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze istituita in seno al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale**, determinare chi, tra coloro che hanno i requisiti di accesso, necessitano di accedere con **preferenza** agli interventi previsti Programma “Vita indipendente” a valere sulle risorse del FNA 2022 – ex D.G.R. n. 121/2023.

Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata **preferenza** alle persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una **valutazione multidimensionale**, che tenga conto almeno:

- a) *delle limitazioni dell'autonomia;*
- b) *della condizione familiare, abitativa ed ambientale;*
- c) *delle condizioni economiche della persona con disabilità.*

In esito alla **valutazione multidimensionale** (nel caso di esigenza esclusivamente di natura sociale in esito alla **co-progettazione**), in coerenza con quanto previsto dal **Decreto del**

Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 669 del 28.12.2018 che adotta le “*Linee Guida per la presentazione da parte delle regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’anno 2018*” è in ogni caso garantita una **priorità di accesso** a:

- scelte che favoriscano i **percorsi di de-istituzionalizzazione** delle persone con disabilità;
- scelte che favoriscano il **contrasto ad ogni forma di segregazione** delle persone con disabilità;
- scelte che favoriscano il **contrasto ad ogni forma di isolamento** delle persone con disabilità.

A parità di criteri, l’Ambito seguirà una **modalità a “sportello”**.

Oltre al modello di domanda **Allegato A** e al formulario **Allegato B** devono essere allegati, i seguenti documenti:

- certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 1 o comma 3;
- certificazione del medico curante attestante le attuali condizioni di salute;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato o di chi ne fa le veci;
- attestazione ISEE (ordinario) in corso di validità.

Art. 6 - I criteri di formazione della graduatoria

Per la redazione di una graduatoria riferita alle domande presentate in ciascun anno solare l’**Unità di Valutazione Multidisciplinare – U.V.M.** o, nel caso di esigenza esclusivamente di natura sociale, della **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze istituita in seno al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale**, nel valutare i requisiti di accesso deve operare secondo il seguente procedimento:

- valutare ciascun progetto secondo i criteri di preferenza ovvero:
 - a) *limitazioni dell’autonomia;*
 - b) *condizione familiare, abitativa ed ambientale;*
 - c) *condizioni economiche della persona con disabilità (ISEE ordinario).*

In base al criterio delle **limitazioni dell’autonomia** (*da intendere nel senso che minore è l’autonomia e maggiore è il punteggio da attribuire*) sarà attribuito un **punteggio massimo pari a 40 punti** e specificamente:

- un punteggio pari a 40 punti nel caso di persona **invalida** che usufruisce del beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui alla **legge 11 febbraio 1980, n. 18**;
- un punteggio pari a 30 punti nel caso di persona **con disabilità grave**, riconosciuta ai sensi dell’**art. 3, comma 3 della legge n. 104/92**;
- un punteggio pari a 20 punti nel caso di persona **con disabilità grave**, riconosciuta ai sensi dell’**art. 3, comma 1 della legge n. 104/92**;

In base al criterio della **condizione familiare, abitativa e ambientale** (*da intendere nel senso che peggiore è la condizione familiare, abitativa e ambientale e maggiore è il punteggio da attribuire*) sarà attribuito un **punteggio massimo pari a 30 punti** e specificamente:

- un punteggio pari a 30 punti nel caso di persone per le quali dalla scheda SVAMA sociale e dalla relazione socio ambientale redatta dall’assistente sociale che ha il compito della presa in carico dell’assistito risulti una **condizione molto negativa**;
- un punteggio pari a 20 punti nel caso di persone per le quali dalla scheda SVAMA

sociale e dalla relazione socio ambientale redatta dall'assistente sociale che ha il compito della presa in carico dell'assistito risulti una **condizione abbastanza negativa**;

- un punteggio pari a 10 punti in tutti gli altri casi non contemplati in quelli precedenti.

In base al criterio delle condizioni economiche della persona e della sua famiglia (ISEE) (*da intendere nel senso che minore è il valore dell'ISEE ordinario della persona e maggiore è il punteggio da attribuire*) sarà attribuito un **punteggio massimo pari a 30 punti** e specificamente:

- un punteggio pari a 30 punti nel caso di persone per le quali il valore dell'ISEE ordinario risulti pari o inferiore ad euro 5.000,00;
- un punteggio pari a 20 punti nel caso di persone per le quali il valore dell'ISEE ordinario risulti superiore ad euro 5.000,00 e pari o inferiore a 15.000,00;
- un punteggio pari a 10 punti nel caso di persone per le quali il valore dell'ISEE ordinario risulti superiore ad euro 15.000,00 e pari o inferiore a 35.000,00;
- un punteggio pari a 0 (zero) punti nel caso di persone per le quali il valore dell'ISEE ordinario risulti superiore ad euro 35.000,00.

Le domande presentate in ciascun quadrimestre saranno, pertanto, ordinate alla fine del quadrimestre in una graduatoria, valevole per il corrispondente quadrimestre (1° quadrimestre gennaio/aprile; 2° quadrimestre maggio/agosto; 3° quadrimestre settembre/dicembre).

Successivamente, ciascuna domanda inserita nella rispettiva graduatoria quadrimestrale in ordine di punteggio decrescente sarà collocata in una sola delle tre possibili sub graduatorie (sempre su base quadrimestrale) in base al criterio di priorità di accesso e specificamente:

- 1) sub graduatoria riferita alle domande che favoriscano i **percorsi di de-istituzionalizzazione** delle persone con disabilità;
- 2) sub graduatoria riferita alle domande che favoriscano il **contrasto ad ogni forma di segregazione** delle persone con disabilità;
- 2) sub graduatoria riferita alle domande che favoriscano il **contrasto ad ogni forma di isolamento** delle persone con disabilità.

Ai fini dell'utilizzo della graduatoria quadrimestrale e delle tre sub graduatorie riferite allo stesso quadrimestre, si procederà nel seguente modo per l'assegnazione delle somme stanziare dalla Regione Campania riferite ad una specifica annualità.

Le somme saranno erogate, rispettando il criterio cronologico delle graduatorie quadrimestrali, nel seguente modo:

- a) innanzitutto, ai progetti riguardanti le persone inserite nella prima sub graduatoria quella riferita alle domande che favoriscano i **percorsi di de-istituzionalizzazione** delle persone con disabilità, in ordine di punteggio assegnato come risultante dalla graduatoria principale;
- b) successivamente, ad esaurimento delle domande della prima sub graduatoria, si passerà al finanziamento dei progetti riguardanti le persone inserite nella seconda sub graduatoria quella riferita alle domande che favoriscano il **contrasto ad ogni forma di segregazione** delle persone con disabilità, in ordine di punteggio assegnato come risultante dalla graduatoria principale;
- b) infine, ad esaurimento delle domande della seconda sub graduatoria, si passerà al finanziamento dei progetti riguardanti le persone inserite nella terza sub graduatoria quella riferita alle domande che favoriscano il **contrasto ad ogni forma di isolamento** delle persone con disabilità, in ordine di punteggio assegnato come risultante dalla graduatoria principale.

Art. 7 - La modalità di presentazione delle domande

Le domande (si rimanda al modello di domanda Allegato A, formulario Allegato B e progetto personalizzato, di cui al presente avviso) possono essere presentate **senza scadenza** anche a risorse esaurite affinché:

- si abbia una trasparenza quantitativa e qualitativa;
- si gestiscano con più equità le priorità e
- si realizzi un monitoraggio rispondente ai reali bisogni del territorio.

Naturalmente sulla base delle considerazioni svolte nell'art. 6 precedente, ogni domanda sarà collocata nella rispettiva graduatoria quadrimestrale sulla base del criterio cronologico di presentazione della stessa domanda.

Dopo l'approvazione da parte della Commissione interna di valutazione e la comunicazione di inizio attività alla Regione, i progetti saranno inseriti, come si diceva sopra, nella rispettiva graduatoria quadrimestrale dei criteri riportati nell'art. 6 precedente.

Il finanziamento dei progetti avverrà in ordine di graduatoria quadrimestrale fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la rispettiva annualità. Il finanziamento di una graduatoria quadrimestrale potrà iniziare solo ad esaurimento della graduatoria precedente riferita alla rispettiva annualità.

I progetti finanziati dal Programma "Vita indipendente" a valere sulle risorse del FNA 2022 – ex D.G.R. n. 121/2023 ed i vari budget devono tutti rientrare nel più vasto **progetto di vita individuale personalizzato e partecipato** secondo quanto previsto dalla **Legge n. 227/2021** ad oggetto "*Delega al Governo in materia di disabilità*" e dal successivo **D. Lgs. n. 62/2024** ad oggetto "*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*" e come tale prevedere una **valutazione multidimensionale** ed un **budget di progetto**.

Art. 8 - Percorso di costruzione del Progetto individuale per la "Vita Indipendente" nell'Ambito sociale territoriale N1-N10

Al fine della presentazione di un **Progetto individuale per la "Vita Indipendente"**, il **Servizio Sociale Professionale** dell'Ambito sociale territoriale N1-N10 ovvero il singolo Centro di Servizio Sociale territoriale – CSST competente per territorio (singola municipalità), anche avvalendosi del supporto del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e degli Enti del Terzo Settore, è tenuto, nell'ambito del proprio bacino di competenza, ad individuare in maniera *proattiva* utenti eleggibili alla misura (***modalità di presentazione dell'istanza ad iniziativa d'ufficio***) ai quali proporre una **progettazione** ovvero per i quali il **Programma per la "Vita Indipendente"** potrebbe integrare un **Progetto di Vita** già attivo.

Analogamente, l'iter progettuale può essere avviato anche (*modalità di presentazione dell'istanza ad iniziativa di parte*) dalla presentazione diretta dell'istanza (si veda il modello di domanda All. 1 di cui al presente avviso) alla competente Porta Unica di Accesso - PUA municipale oppure PUA distrettuale - da parte del cittadino richiedente il beneficio o dal suo *caregiver* (legittimato da una misura di protezione giuridica), anche avvalendosi del supporto degli Enti del Terzo Settore.

La procedura si articola nelle seguenti fasi.

8.1. FASE A - Verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo e approvazione e ammissione a finanziamento da parte dell'Ambito

Nel caso di modalità di presentazione dell'istanza **ad iniziativa d'ufficio**, il singolo Centro di Servizio Sociale territoriale – CSST competente per territorio (singola municipalità), anche avvalendosi del supporto del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e degli Enti del Terzo Settore, è tenuto, nell'ambito del proprio bacino di competenza, ad individuare in maniera *proattiva* utenti eleggibili alla misura ai quali proporre una **progettazione** ovvero per i quali il **Programma per la “Vita Indipendente”** potrebbe integrare un **Progetto di Vita** già attivo.

Nel caso di modalità di presentazione dell'istanza **ad iniziativa di parte**, il singolo utente presenta alla competente Porta Unica di Accesso - PUA municipale oppure PUA distrettuale un'istanza (si veda il modello di domanda All. 1 al presente avviso) a firma del richiedente il beneficio, o se impossibilitato, di chi ne cura gli interessi (*amministratore di sostegno, tutore ecc.*), nella quale si attesta il **possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità**.

In questo caso su segnalazione della competente Porta Unica di Accesso - PUA municipale oppure PUA - distrettuale che ha ricevuto l'istanza, il singolo Centro di Servizio Sociale territoriale – CSST competente per territorio (singola municipalità), anche avvalendosi del supporto del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e degli Enti del Terzo Settore, è tenuto, ad istruire l'istanza ad iniziativa di parte e a integrare la progettazione presentata dall'utente.

In entrambi i casi, presentazione dell'istanza ad iniziativa d'ufficio e presentazione dell'istanza ad iniziativa di parte, il **Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale**, nelle more delle procedure di valutazione previste dalla legge n. 227/2021 e dal D. Lgs. n. 62/2024, costituisce una **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze**, sulla base di apposita disposizione dirigenziale, composta da tre componenti ovvero:

- dal Dirigente del Servizio Politiche di inclusione o di integrazione sociale che funge anche da Presidente;
- da due componenti del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale individuati dal Dirigente del Servizio nelle figure:
 - del responsabile p.t. dell'Ufficio per la “Vita Indipendente” afferente all'U.O. 1 – Interventi per le persone anziane e nell'area mentale e dipendenze – Integrazione alunni con disabilità;
 - di n. 1 assistente sociale afferente all'U.O. 1 – Interventi per le persone anziane e nell'area mentale e dipendenze – Integrazione alunni con disabilità.

Tale **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze**, opera una prima istruttoria avente lo scopo di suddividere:

- le istanze che presentano un'esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria e
- le istanze che presentano un'esigenza della persona con disabilità esclusivamente di natura sociale.

8.1.1. L'istruttoria delle istanze che presentano un'esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria

In caso di **esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria**, nelle more delle procedure di valutazione previste dalla legge n. 227/2021 e dal D. Lgs. n. 62/2024, ai fini di una **valutazione multidisciplinare o multidimensionale**, la suddetta **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze** ha il compito di attivare l'**Unità di Valutazione Integrata - U.V.I.** che prende in carico il caso e lo valuta con l'ausilio della apposita scheda SVAMDI (*D.G.R. n. 324 del 03/07/2012*), facendo seguire alla valutazione l'elaborazione di un **progetto**

personalizzato (D.G.R. n. 41 del 14.02.2011).

La **valutazione multidimensionale** è attivata nel caso in cui si ravvisino problemi complessi che richiedono una **valutazione delle diverse dimensioni sanitario-assistenziali-sociali**. La valutazione multidimensionale rappresenta l'analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni dell'assistito ed è l'atto prioritario ed ineludibile ai fini della definizione del Progetto Personalizzato.

La valutazione multidimensionale viene effettuata da un team multiprofessionale, l'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.), con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze di persone che presentano situazioni problematiche complesse, in cui è inscindibile il bisogno sanitario da quello sociale.

All'U.V.I. devono partecipare i seguenti componenti:

- **M.M.G./P.L.S. e assistente sociale** individuato dall'Ambito Territoriale (*nel caso dell'Ambito N1-N10 dal coordinatore sociale del singolo CSST*), entrambi **responsabili della presa in carico** del cittadino/utente;
- **Medico dell'U.O. distrettuale competente e referente per l'integrazione sociosanitaria dell'Ufficio di Piano** (*nel caso dell'Ambito N1-N10 coincidente con il coordinatore sociale*), entrambi **delegati alla spesa** per le parti di ciascuna competenza, su provvedimento, rispettivamente, del Direttore del Distretto Sanitario e del Coordinatore dell'Ufficio di Piano (*nel caso dell'Ambito N1-N10 dal Direttore della Municipalità competente per il singolo CSST*);
- Responsabile p.t. dell'Ufficio per la "Vita Indipendente" afferente al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale.

L'U.V.I. può essere integrata, con le modalità previste nel regolamento, da altre figure specialistiche legate alla valutazione del caso.

La citata D.G.R. n. 41 del 14/02/2011 prevede che alla valutazione multidimensionale segua la elaborazione del **Progetto Personalizzato**.

L'U.V.I. elabora il **Progetto Personalizzato** tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle priorità dell'assistito e del suo ambito familiare, delle abilità residue e recuperabili, dell'autonomia, oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari con l'obiettivo di garantire la migliore qualità di vita e l'inclusione sociale.

L'U.V.I. è responsabile del Progetto Personalizzato e ne verifica l'attuazione mediante il **Case manager** o **Responsabile del caso** (di norma il *Case manager* è individuato nella figura dell'assistente sociale responsabile per la presa in carico del soggetto che ha presentato l'istanza).

Il **Progetto Personalizzato** deve definire esplicitamente e in maniera analitica:

- in rapporto al bisogno accertato e agli obiettivi di miglior qualità di vita e inclusione sociale:
 - la tipologia di servizi e prestazioni sociali e sanitarie da erogare;
 - modalità di erogazione;
 - livello di intensità (alto, medio-basso) dell'intervento e
 - le figure professionali impegnate;
- titolarità, competenze e responsabilità di spesa;
- le competenze e funzioni del responsabile della presa in carico e delle figure di riferimento;
- le competenze e funzioni del referente familiare e della stessa persona con disabilità;
- data di avvio e durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale;

- le modalità di dimissione in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- consenso del cittadino interessato, o dei familiari, o di un tutore giuridico o di altri terzi disponibili, a partecipare al progetto personalizzato, anche per l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa.

All'interno del **Progetto Personalizzato** deve essere previsto il **Piano Esecutivo** condiviso con l'**équipe operativa** che svolgerà nel concreto il percorso assistenziale domiciliare dalla famiglia e dalla stessa persona con disabilità. Questa **parte esecutiva del Progetto Personalizzato**, che descrive in maniera puntuale il trattamento del caso, riporta:

- azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate (includendo anche un amministratore di sostegno dove necessario);
- quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione, necessari al raggiungimento degli esiti desiderati (n. di accessi MMG/PLS, consulenze specialistiche programmate, n. ore giornaliere e settimanali di assistenza domiciliare, ecc.);
- fornitura di presidi e materiali vari;
- strumenti e tempi per il monitoraggio e per la valutazione del piano (risultati osservati in relazione ai risultati attesi) coinvolgendo la famiglia e la stessa persona con disabilità.

Nell'ambito della **programmazione per la "Vita Indipendente"** la **valutazione multidimensionale per la redazione del progetto individuale** costituisce l'elemento centrale per soddisfare il bisogno della persona con disabilità che rientra nei parametri della misura.

Il **progetto individuale** contiene anche il **budget di progetto**, *ossia la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali ed umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto individuale*, partendo dalla rilevazione anche di quanto già in essere ed individuando gli opportuni interventi anche ai fini delle misure di cui alla Legge n. 112/2016.

In tale direzione tutti gli strumenti di sostegno finanziario devono essere indirizzati alle persone con disabilità beneficiarie dei progetti personalizzati finalizzati al dopo di noi, come per esempio i **budget di salute**.

8.1.2. L'istruttoria delle istanze che presentano un'esigenza della persona con disabilità esclusivamente di natura sociale

In caso di **esigenza della persona con disabilità esclusivamente di natura sociale**, nelle more delle procedure di valutazione previste dalla legge n. 227/2021 e dal D. Lgs. n. 62/2024, ai fini di una **valutazione multidisciplinare o multidimensionale**, la suddetta **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze** può attivare un **tavolo di co-progettazione** ai fini della predisposizione del progetto personalizzato da redigere solo in termini "*sociali*".

Propedeuticamente all'attivazione del tavolo di co-progettazione, il procedimento ha inizio con l'attività dell'Assistente Sociale territorialmente competente che supporta l'utente interessato nella costruzione dell'azione progettuale e del **budget di progetto**, ovvero nella compilazione della modulistica necessaria (modello di istanza Allegato A, formulario Allegato B, progetto personalizzato con relativi preventivi di spesa), avendo la possibilità di rivolgersi al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale per acquisire chiarimenti, informazioni, pareri ed eventuali valutazioni necessari al perfezionamento della progettualità.

Nello svolgimento della propria attività, l'assistente sociale procederà a:

- **analizzare le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita** con particolare riferimento alle seguenti aree:

- cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- mobilità;
- comunicazione ed altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
- **rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale.** In particolare, sono oggetto di analisi:
 - le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare,
 - il contesto socio relazionale della persona con disabilità,
 - le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare;
- **far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti,** con particolare riferimento
 - ai tempi del distacco,
 - ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione,
 - alle risorse ed
 - ai supporti personali e organizzativi attivabili;
- **analizzare la fattibilità, completezza, coerenza e sostenibilità del progetto da presentare, della documentazione giustificativa da allegare**
- **analizzare i costi;**
- **valutare le azioni da intraprendere, gli obiettivi ed i risultati attesi.**

A conclusione dell'attività svolta dall'assistente sociale, il Centro di Servizio Sociale Territorialmente competente provvede a trasmettere tutta la documentazione completa delle azioni progettuali al Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale, al fine di consentire alla responsabile p.t. dell'Ufficio per la "Vita Indipendente" di procedere con l'iter istruttorio, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

I progetti personalizzati, che hanno superato positivamente l'iter istruttorio, vengono inoltrati, completi di tutta la documentazione, alla **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze.**

La **Commissione o Unità di Valutazione delle istanze** può costituire, come si diceva sopra, un apposito **tavolo di co-progettazione**, insieme alla persona con disabilità e, eventualmente, agli altri attori del territorio (terzo settore, ASL, collocamento mirato, familiari, ecc.) per la predisposizione del **progetto individuale di cui all'art. 14 della L. 328/2000.**

A proposito del **progetto individuale** si rimanda alle considerazioni svolte sopra in caso di esigenza della persona con disabilità di natura sociosanitaria.

Non è motivo di esclusione del progetto la mancata partecipazione alla fase di **co-progettazione** di un soggetto del Terzo Settore, della ASL o del collocamento mirato.

La persona con disabilità unitamente al suo *caregiver* può coinvolgere nella **co-progettazione** tutti i componenti della propria rete sociale che possono offrire un valido contributo alla redazione del progetto individuale.

Il **progetto individuale** è uno sforzo concertato da una pluralità di attori che deve indicare gli specifici servizi e interventi di cui la persona con disabilità grave necessita e la sua definizione non va lasciata esclusivamente alla persona con disabilità o alla commissione o unità di valutazione delle istanze fermo restando quanto prevede l'art. 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Unitamente al progetto individuale va anche stilato il **budget di progetto.**

Si precisa che il **progetto individuale** deve configurarsi quale processo di sviluppo e valorizzazione di competenze per l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale e di tutto

il resto.

Il **progetto individuale**, infatti, è un atto di pianificazione che si articola nel tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la famiglia e la stessa comunità territoriale possono/devono cercare di creare le condizioni affinché quegli interventi, quei servizi e quelle azioni positive si possano effettivamente compiere.

Nel **progetto individuale** sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare e va garantito e identificato il ruolo dei familiari o di chi ne fa le veci nella definizione del progetto di vita della persona con disabilità.

Al progetto deve essere allegato il **cronoprogramma** delle attività e delle successive fasi di monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti.

Le risorse devono essere utilizzate nel rispetto delle tempistiche riportate nel **cronoprogramma**.

Il Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale, individua all'interno del **servizio sociale professionale** ovvero del Centro di Servizio sociale territoriale competente, un **case manager** responsabile del progetto individuale (di norma il *case manager* è individuato nella figura dell'assistente sociale responsabile per la presa in carico del soggetto che ha presentato l'istanza) che avrà il compito di garantire alla persona ed alla sua famiglia che quanto previsto nel progetto sarà concretamente attuato e sarà responsabile anche del monitoraggio degli interventi previsti e dei risultati ottenuti.

8.2. FASE B - Concessione del finanziamento da parte della Regione

Dopo l'ammissione a finanziamento e l'approvazione dei progetti personalizzati, la referente del progetto comunica l'inizio delle attività proposte alla Regione Campania, la quale provvede a formalizzare la concessione del finanziamento a valere sulle risorse assegnate, in attuazione del Programma "Vita indipendente" a valere sulle risorse del FNA 2022 – ex D.G.R. n. 121/2023.

8.3. FASE C - Sottoscrizione del contratto per l'attuazione del progetto per la "Vita Indipendente"

L'Ambito Territoriale competente per territorio sottoscrive con il soggetto beneficiario e il suo nucleo familiare un apposito **contratto per l'attuazione del Progetto per la "Vita Indipendente"** riportante:

- *gli obblighi reciproci;*
- *gli obiettivi principali del Progetto stesso;*
- *il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento;*
- *le fasi;*
- *i tempi e*
- *le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.*

Le modalità e le tempistiche di trasferimento dell'importo di progetto approvato da parte dell'Ambito/Consorzio territoriale in favore di ciascun beneficiario sono regolate autonomamente da ciascun Ambito/Consorzio territoriale e dipendono dalle assegnazioni e dai trasferimenti da parte della Regione Campania.

È possibile presentare richieste di **proroga del termine** e di **rimodulazione dei progetti** da parte dell'unità di valutazione istituita presso ciascun Ambito territoriale. In questo caso, l'unità è tenuta a valutarne i presupposti e le ragioni esprimendo un giudizio in merito alla loro fondatezza e alle cause che ne hanno determinato il bisogno sentito il parere delle famiglie e

dei beneficiari.

Le richieste di **proroga del termine** e di **rimodulazione dei progetti** devono essere presentate mediante una **puntuale relazione descrittiva** nella quale sono riportate le specifiche motivazioni e i presupposti necessari per portare a termine il progetto nonché l'indicazione della durata complessiva del periodo di proroga con la data di inizio e fine dello stesso. Le **richieste di rimodulazione**, inoltre, devono essere corredate da un **prospetto finanziario** che metta a confronto le singole voci di spesa del budget inizialmente approvato con quelle oggetto di rimodulazione, sulla base dei bisogni rilevati e senza alterare il budget assegnato.

La nuova istanza deve essere presentata presso il Centro di Servizio Sociale Territorialmente competente esclusivamente ad avvenuta presentazione del 100% della rendicontazione richiesta.

Art. 9 - Azioni ammissibili per la predisposizione di progetti di vita secondo il formulario

Le azioni ammissibili nell'ambito del **formulario** redatto e trasmesso alla Regione Campania con nota **prot.75881 del 20.01.2026** riguardano le seguenti **macro-aree**:

9.1. Azione A - Assistente personale (per un ammontare massimo pari al 50% delle somme stanziare dalla Regione Campania a valere sul presente avviso)

Aree di utilizzo dell'assistente personale:

a) presso il domicilio.

Descrizione dell'intervento:

Sarà riconosciuto un contributo massimo annuale pari ad **euro 10.000,00** (equivalente ad un contributo massimo mensile di **euro 833,33** circa per ciascun richiedente), per un **numero massimo di n. 5 richiedenti**, nell'arco dei 12 mesi di durata del progetto, per l'assunzione di un assistente personale che possa operare presso il domicilio del beneficiario; supportando la persona con disabilità per esigenze di cura della persona, di organizzazione e tenuta degli spazi domiciliari, ma anche a sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale, favorendo la partecipazione alla vita sociale.

Quest'azione è finalizzata a sostenere l'autonomia e l'autodeterminazione di persone con disabilità con particolare attenzione all'ottica inclusiva. Si cercherà, quindi, di strutturare progetti che non si limitino al sostegno economico per le spese sostenute per l'assistente personale, ma che si collochino in un più ampio progetto di vita che preveda la sinergia tra servizi.

Sono ammessi i costi relativi a:

- onere dell'assistente personale (cedolino/fattura);
- contributi previdenziali.

La responsabilità della scelta dell'assistente personale e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona con disabilità. Il beneficiario sceglie autonomamente l'assistente personale ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto in modo formale, nel rispetto della normativa vigente (CCNL lavoratori domestici).

Per evidente coerenza con le finalità del programma, non possono essere intesi come assistenti personali remunerabili con le risorse del programma i soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile.

9.2. Azione B - Abitare in autonomia (intesa in due forme) (per un ammontare massimo pari

al 50% delle somme stanziare dalla Regione Campania a valere sul presente avviso)

Le forme dell'Azione B sono le seguenti:

1. Housing sociale (in cui il beneficiario vive l'esperienza da solo o con la propria nuova famiglia);
2. Co-housing sociale (forme di abitare condiviso), che si concretizza essenzialmente nella sistemazione in gruppo appartamento.

Descrizione dell'intervento:

Possono essere prese in considerazione le diverse tipologie di housing/co-housing e le molteplici forme, dell'abitare sociale. Sarà riconosciuto un contributo massimo annuale pari ad **euro 8.333,34** (equivalente ad un contributo massimo mensile di **euro 694.44** circa per ciascun richiedente), per un **numero massimo di n. 6 richiedenti** nell'arco dei 12 mesi di durata del progetto, a supporto della scelta di "abitare in autonomia" sotto forma di:

1. Housing sociale (in cui il beneficiario vive l'esperienza da solo o con la propria nuova famiglia);
2. Co-housing sociale (forme di abitare condiviso), che si concretizza essenzialmente nella sistemazione in:
 - gruppo appartamento per persone con disabilità o Salute mentale / disagio psichico, autorizzato al funzionamento, ai sensi del Regolamento Regionale 4/14 (aventi sede nel comune di Napoli).
 - soluzioni alloggiative per persone con disabilità prive di sostegno familiare che presentino caratteristiche di abitazioni o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che offrano a un piccolo gruppo di persone con disabilità di avvicinarsi alla residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico.

Sono ammessi i costi relativi a:

- locazione, spese condominiali, utenze, retta;
- la copertura dei costi sostenuti per l'assistenza di figure professionali qualificate come un Educatore professionale e/ o figure equipollenti oppure per la copertura dei costi sostenuti per la partecipazione ad attività/laboratori.

Le soluzioni alloggiative da prevedere nel progetto devono presentare caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine o gruppo appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. L'obiettivo quello di consentire alle persone con disabilità di consentire l'acquisizione delle competenze necessarie alla gestione della vita domestica con il massimo grado di autonomia possibile, potenziare capacità, abilità e competenze di socializzazione e condivisione di spazi, tempi e attività comuni e potenziare l'autostima attraverso un percorso di autonomia. Resta ferma la possibilità per il Comune di rimodulare, in aumento o in diminuzione, il suddetto budget orientativo, a seguito della valutazione sulle risorse necessarie a ogni persona con disabilità per il raggiungimento dei propri obiettivi di autonomia e inclusione o in caso di presentazione di un numero più basso di progetti di Vita Indipendente rispetto alle risorse a disposizione.

Resta ferma la possibilità, tanto per l'azione A quanto per l'azione B, per il Comune di rimodulare, in aumento o in diminuzione, il suddetto budget orientativo, nei limiti dei budget massimo previsto dall'Avviso, a seguito della valutazione sulle risorse necessarie a ogni persona con disabilità per il raggiungimento dei propri obiettivi di autonomia e inclusione o in caso di presentazione di un numero più basso di progetti di Vita Indipendente rispetto alle

risorse a disposizione.

Art. 10 – Risorse finanziarie

La quota di finanziamento per ciascun ambito è pari a 100.000,00 euro, comprensiva della quota di cofinanziamento di 20.000,00 euro, che deve essere garantita dall'Ambito. Non si considera cofinanziamento la contribuzione in natura (ad esempio, in termini di personale dell'ambito o di locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà dell'ambito o dei comuni componenti).

Il Comune di Napoli eroga l'importo assegnato dalla Regione Campania per il finanziamento del Progetto Vita Indipendente **nella misura di un acconto del 50%**.

Ricevuto l'acconto del 50%, i beneficiari interessati sono tenuti a presentare gli atti comprovanti le spese sostenute.

Il Comune di Napoli, dopo aver espletato la necessaria istruttoria, provvede alla liquidazione della restante parte del 50% al beneficiario. **La liquidazione avverrà solo a seguito della regolare presentazione di atti comprovanti le spese da sostenere.** In mancanza degli stessi il contributo resta sospeso fino alla corretta presentazione della documentazione completa.

Art. 11 - Controlli

Il Servizio politiche di inclusione e di integrazione sociale provvede a verificare, monitorare ed effettuare controlli circa la regolarità della documentazione presentata, lo svolgimento delle procedure e l'attuazione dell'intervento complessivo, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche in loco. Nel caso in cui dai controlli emerge l'attuazione del progetto di Vita Indipendente in difformità rispetto a quanto autorizzato e/o nel caso in cui maturino condizioni personali, familiari e/o logistiche del beneficiario tali da inficiare il prosieguo del progetto stesso, l'amministrazione dispone: nei casi di minore gravità e/o incidenza, la sospensione del progetto con riattivazione ad avvenuto rispetto degli adempimenti fissati dal Comune in sede di rivalutazione del progetto di vita; nei casi di maggiore gravità e/o incidenza, l'interruzione del progetto.

L'assistente sociale territorialmente competente, quale Case-manager del progetto, relaziona sulla costante aderenza del progetto ai bisogni dei beneficiari.

Il monitoraggio deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale.

Art. 12 – Rispetto della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione comunale venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto previsto dall'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. Si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente regolamento compreso il trasferimento degli stessi alle autorità regionali competenti. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.